

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI MEDICI CONVENZIONATI AI SENSI DEGLI ACN PER LA MEDICINA GENERALE E LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

Indice generale

.....	1
1. Scopo/obiettivi.....	2
2. Campo di applicazione.....	2
3. Abbreviazioni.....	2
4. Obblighi del medico convenzionato.....	2
5. Sanzioni disciplinari.....	2
6. Articolazione del procedimento disciplinare e autorità competenti.....	2
6.1 Segnalazione: modalità e forma.....	2
6.2 Comunicazioni.....	3
6.3 Soggetti titolari del potere disciplinare.....	3
6.4 Modi e termini del procedimento disciplinare per infrazioni di minore gravità. Sanzioni.....	3
6.5 Procedimento disciplinare per infrazioni di maggiore gravità di competenza dell'UPDC.....	4
Modalità, termini e sanzioni.....	4
7. Inerzia nell'attivazione del procedimento disciplinare.....	5
8. Entrata in vigore.....	6
9. Norme finali.....	6

1. Scopo/obiettivi

Il presente regolamento intende individuare termini e modalità di attivazione e conclusione dei procedimenti disciplinari previsti rispettivamente dagli artt. 25 e 24 degli ACN per la medicina generale e la pediatria di libera scelta 28.04.2022 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.).

2. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i medici convenzionati di Assistenza primaria (a ciclo di scelta e a ciclo orario), Pediatria di libera scelta, Emergenza sanitaria territoriale, Medicina dei servizi territoriali, e a quelli operanti negli istituti penitenziari dell'Azienda USL Toscana nord ovest, incaricati a tempo indeterminato e determinato.

3. Abbreviazioni

ACN: Accordo collettivo nazionale di lavoro

UOC ARCUN: Unità Operativa Complessa Acquisizione risorse da Convenzioni uniche nazionali

Ufficio CUN: Ufficio Convenzioni uniche nazionali

AIR: Accordo integrativo regionale

AIA: Accordo integrativo aziendale

MMG: Medici medicina generale:

PLS: Pediatri di libera scelta:

DEU: Dipartimento emergenza urgenza

EST: Emergenza sanitaria territoriale

UPDC: Ufficio per i procedimenti disciplinari del personale convenzionato

4. Obblighi del medico convenzionato

I medici sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dalla legge, dagli ACN, da quelli integrativi regionali (AIR) e aziendali (AIA) vigenti, dall'eventuale contratto individuale di lavoro sottoscritto. I medici convenzionati sono tenuti anche al rispetto del Codice di comportamento e del Codice etico aziendali.

Nel caso in cui si rilevino delle inadempienze il medico potrà essere sottoposto all'attivazione di un procedimento disciplinare con relativa contestazione che potrà dar luogo o all'archiviazione del procedimento stesso o alla irrogazione delle sanzioni previste.

5. Sanzioni disciplinari

La tipologia delle sanzioni sono previste dall'ACN di riferimento (art. 25 per i MMG, art. 24 per i PLS).

6. Articolazione del procedimento disciplinare e autorità competenti

6.1 Segnalazione: modalità e forma

La segnalazione di fatti disciplinarmente sanzionabili ai titolari dell'azione disciplinare e/o all'Azienda in generale può provenire da vari soggetti, ossia: Ufficio relazioni con il pubblico (URP), operatori e commissioni aziendali, utenti, organi di polizia o altri enti.

La segnalazione richiede sempre la forma scritta e deve essere debitamente firmata.

Non sono idonei ad avviare formalmente il procedimento disciplinare i reclami e le segnalazioni presentati in forma anonima; le denunce anonime possono costituire oggetto di valutazione da parte del competente responsabile gestionale.

Una volta acquisita la segnalazione, i titolari dell'azione disciplinare, procederanno secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli, previa acquisizione della piena conoscenza del fatto da contestare fondata su idonei riscontri, al fine di poter procedere alla contestazione dell'addebito.

6.2 Comunicazioni

Ogni comunicazione al medico convenzionato, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dirigente disponga di idonea casella di posta certificata, ovvero tramite consegna a mano o Raccomandata A/R o Raccomandata 1. Nel caso di raccomandata A/R o Raccomandata 1, se il medico non provvede al suo ritiro o si rende irreperibile, la compiuta giacenza vale come notifica.

6.3 Soggetti titolari del potere disciplinare

I soggetti competenti a promuovere il procedimento disciplinare e ad irrogare le sanzioni sono individuati come segue in rapporto alla gravità dell'infrazione e all'entità della sanzione da comminare:

- a) il/la responsabile di Zona-distretto (per i medici di Assistenza primaria, Medicina dei servizi territoriali e Pediatria di libera scelta), il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza (per i medici di Emergenza sanitaria territoriale) e il direttore del Dipartimento Rete ospedaliera (per i medici operanti negli istituti penitenziari), quando trattasi di infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del richiamo verbale o del richiamo scritto;
- b) L' Ufficio per i procedimenti disciplinari del personale convenzionato (UPDC), che si attiva su espressa segnalazione dei responsabili di cui al punto precedente ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto comunicazione formale dei fatti di rilevanza disciplinare di sua competenza, quando trattasi di infrazioni punibili con sanzioni più gravi del richiamo scritto.

6.4 Modi e termini del procedimento disciplinare per infrazioni di minore gravità. Sanzioni.

Il titolare del potere disciplinare di cui all'art. 6.3, lett. a), quando ha notizia di fatti e/o comportamenti punibili con sanzioni non superiori al richiamo scritto, senza indugio e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscenza degli stessi, sentito il referente di AFT ove esistente, contesta per iscritto l'addebito al medico e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale, cui l'interessato aderisce o conferisce mandato. I fatti/comportamenti contestati si devono riferire, per quanto possibile, a situazioni circostanziate e dimostrabili, pena l'impossibilità di avviare il procedimento disciplinare.

Entro il termine fissato, il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

Per grave ed oggettivo impedimento si intende uno status tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa, anche tramite un proprio rappresentante o la produzione di memorie scritte.

In caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso di convocazione, per impedimento del medico, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento, fatti salvi particolari casi riconosciuti e certificati.

L'audizione avviene davanti al titolare del potere disciplinare, eventualmente coadiuvato da un medico della struttura interessata. Dell'audizione viene redatto apposito verbale.

Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, il titolare del potere disciplinare dà, comunque, corso alla valutazione del caso.

Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria e valutato quanto emerso dall'audizione e/o dalle controdeduzioni e memorie prodotte, il titolare del potere disciplinare conclude il procedimento con apposito atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito.

Le violazioni di minore gravità danno luogo all'applicazione della sanzione del richiamo verbale e, per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale, del richiamo scritto. La sanzione del richiamo verbale è irrogata previa formalizzazione con atto scritto, da acquisire agli atti del fascicolo personale, ai fini della valutazione della recidiva. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere adeguatamente motivato e notificato al medico.

I titolari del potere disciplinare possono avvalersi, a fini istruttori, del supporto dell'Ufficio CUN.

La violazione dei termini sopra indicati, data la loro perentorietà, comporta, per l'Azienda, la decadenza dall'azione disciplinare e, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

6.5 Procedimento disciplinare per infrazioni di maggiore gravità di competenza dell'UPDC.
Modalità, termini e sanzioni.

Nel caso in cui il titolare del potere disciplinare di cui all'art. 6.3, lett. a), ritenga che la contestazione da formulare sia relativa a fatti più gravi di quelli che comporterebbero il richiamo scritto, entro 20 (venti) giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all'UPDC dandone contestuale comunicazione al medico interessato.

L'UPDC con immediatezza e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della suddetta segnalazione ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto, da qualsiasi altra fonte, comunicazione formale dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di propria competenza, sentito il titolare del potere disciplinare sul grado di gravità della violazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca il medico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore e/o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato.

L'UPDC può disporre l'invio di contestazioni disciplinari o altri atti endoprocedimentali anche senza che ciò sia stato disposto in apposita seduta, a condizione che su detti atti vi sia stata unanimità di consensi, che deve risultare da idonea documentazione (fonogrammi, scambio di corrispondenza cartacea, scambio di corrispondenza email, altro); detta documentazione deve essere inserita nel fascicolo disciplinare.

Le attività istruttorie possono essere svolte autonomamente da parte di uno o più componenti dell'UPDC che le ritengano opportune e/o necessarie.

In caso di grave od oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il medico può formulare istanza motivata di differimento dell'audizione a sua difesa con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il rinvio del termine può

essere concesso una sola volta nel corso del procedimento, fatto salvo particolari casi riconosciuti e certificati.

L'audizione avviene davanti al presidente dell'UPDC o suo delegato, eventualmente coadiuvato da altri componenti dello stesso. Dell'audizione viene redatto apposito verbale.

Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione scritta o non si presenti, l'UPDC dà corso comunque alla valutazione del caso.

Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria e valutato quanto emerso dall'audizione e/o dalle controdeduzioni e memorie prodotte, l'UPDC propone al Direttore generale, con apposita relazione, l'archiviazione del procedimento disciplinare o l'irrogazione della sanzione. Il Direttore generale conclude il procedimento entro 120 (centoventi) giorni dalla contestazione dell'addebito conformandosi alla proposta dell'UPDC con apposita deliberazione.

Le violazioni di maggiore gravità danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni da parte dell'UPDC:

- sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi e per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo scritto;
- sospensione dall'incarico per durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 mesi per infrazioni di maggior gravità rispetto alla lettera precedente e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
- revoca dell'incarico con preavviso per infrazioni particolarmente gravi, per fatti illeciti di rilevanza penale e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione dall'incarico. Comportano, in ogni caso, la revoca con preavviso le seguenti violazioni:
 - mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
 - accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese ai propri assistiti o agli utenti;
 - mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera e);
- revoca dell'incarico senza preavviso per infrazioni relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve essere adeguatamente motivato e notificato al medico.

Qualora l'UPDC, all'esito dell'istruttoria, ritenga applicabile una sanzione inferiore alla sanzione pecuniaria, la irroga direttamente, senza dover rimettere gli atti al titolare del potere disciplinare interessato.

La violazione dei termini sopra indicati, data la loro perentorietà, comporta, per l'Azienda, la decadenza dall'azione disciplinare e, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

7. Inerzia nell'attivazione del procedimento disciplinare

In caso di inerzia nell'attivazione del procedimento tramite la contestazione da parte dei titolari del potere disciplinare, l'Ufficio CUN ne darà comunicazione alla Direzione aziendale nel rispetto di quanto disposto dagli art. 55 sexies comma 3 (D.Lgs. 165/2001).

8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività del provvedimento di adozione ed è pubblicato stabilmente sul sito *web* aziendale.

Dalla sua entrata in vigore decadono i regolamenti disciplinari precedentemente adottati in materia.

9. Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto previsto in materia dall'ACN di riferimento e dalla legge.

Le eventuali future modifiche alla disciplina legislativa, regolamentare e/o contrattuale della materia disciplinare s'intendono automaticamente trasposte nel presente regolamento, a modifica dello stesso, senza necessità di ulteriore adozione di specifico provvedimento al riguardo.